#### **INAIL**

# MODIFICA, DALL'8 FEBBRAIO 2023, DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023 (allegato 1), ha fissato al 3,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R. [1]); di conseguenza l'INAIL, con la circolare n. 5 del 6 febbraio u.s., ha:

- 1) reso noto che, dall'8 febbraio 2023, <u>il tasso di interesse per</u>:
  - (i) <u>le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori</u> (art. 2, c. 11, d.l. n. 338/1989 [<sup>2</sup>]) <u>è pari al 9,00%</u>;
  - (ii) <u>la determinazione delle sanzioni civili</u> (art. 116, commi 8 e 10, legge n. 388/2000 <sup>[3]</sup>) <u>è</u> pari all'8,50%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

### RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, c. 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, c. 4, del d.l. n. 318/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nell'accluso documento - allegato 2).

#### **SANZIONI CIVILI**

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dall'8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all'8,50% nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lettera a), legge n. 388/2000);
- b. evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei

- contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, c. 8, lettera b), secondo periodo, legge n. 388/2000);
- c. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, legge n. 388/2000).

#### SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera n. 13 del 17 gennaio 2002, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera l'Istituto ha altresì stabilito che <u>se il tasso ufficiale di riferimento</u> – ex art. 2, c. 1, d.lgs. 213/1998 – <u>diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al <u>tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00%</u> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022), <u>a decorrere dall'8 febbraio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del <u>5%</u> (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del <u>7%</u> (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).</u></u>

#### [2] D.l. n. 338/1989, art. 2, c. 11

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

-

<sup>[1]</sup> Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

<sup>[3]</sup> Legge n. 388/2000, art. 116, commi 8 e 10

- 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
- 10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.



## Comunicato stampa

2 febbraio 2023

### Decisioni di politica monetaria

Il Consiglio direttivo continuerà ad aumentare i tassi di interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine. Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE e prevede ulteriori incrementi. Alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo, esso intende innalzare i tassi di interesse di altri 50 punti base nella prossima riunione di politica monetaria a marzo, per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria. Mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione frenando la domanda e metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione. In ogni caso, anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione.

Oggi il Consiglio direttivo ha altresì deciso le modalità di riduzione delle consistenze dei titoli detenuti dall'Eurosistema nel quadro del Programma di acquisto di attività (PAA). Come comunicato a dicembre, il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese dall'inizio di marzo alla fine di giugno 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo. I reinvestimenti parziali saranno condotti sostanzialmente in linea con la prassi attuale. In particolare, i restanti reinvestimenti verranno distribuiti in proporzione alla quota di rimborsi nelle singole componenti del PAA e, nel quadro del Programma di acquisto per il settore pubblico (public sector purchase programme, PSPP), in proporzione alla quota di rimborsi per ogni paese e per i vari emittenti nazionali e sovranazionali. Nell'ambito degli acquisti di obbligazioni societarie da parte dell'Eurosistema, i restanti reinvestimenti saranno orientati maggiormente verso emittenti con risultati migliori dal punto di vista climatico. Fatto salvo l'obiettivo della BCE della stabilità dei prezzi, tale approccio sosterrà la graduale decarbonizzazione delle consistenze di obbligazioni societarie dell'Eurosistema, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

#### Banca centrale europea

Direzione Generale Comunicazione
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +40,60,1344,7455, E. mail: media@ech europa eu. Internet: wo

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu

I dettagli delle modalità di riduzione del portafoglio del PAA sono descritti in un apposito comunicato

stampa che sarà pubblicato alle 15.45 (ora dell'Europa centrale).

Tassi di interesse di riferimento della BCE

Il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della

BCE. Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di

rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al

3,00%, al 3,25% e al 2,50%, con effetto dall'8 febbraio 2023.

Programma di acquisto di attività (PAA) e Programma di

acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP)

Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in

scadenza nel quadro del PAA sino alla fine di febbraio 2023. Successivamente il portafoglio del PAA

sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile, in quanto l'Eurosistema reinvestirà solo in parte il

capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di

euro al mese sino alla fine di giugno 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo.

Per quanto riguarda il PEPP (pandemic emergency purchase programme), il Consiglio direttivo

intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno sino

alla fine del 2024. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da

evitare interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria.

Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in

scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della

politica monetaria riconducibili alla pandemia.

Operazioni di rifinanziamento

A fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più

lungo termine, il Consiglio direttivo riesaminerà regolarmente come le operazioni mirate contribuiscono

all'orientamento della politica monetaria.

Banca centrale europea

Direzione Generale Comunicazione

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu

\*\*\*

Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell'ambito del proprio mandato per assicurare che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% a medio termine. Lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell'area dell'euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato di stabilità dei prezzi.

La Presidente della BCE illustrerà i motivi di tali decisioni nella conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle 14.45 (ora dell'Europa centrale).

Per l'esatta formulazione del testo approvato dal Consiglio direttivo si rimanda alla versione inglese.



TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA				
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)		Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti		
		Tasso su deposito overnight	Tasso su rifinanziam. marginale	
	Data inizio validità			Data inizio validità
3,00	08/02/2023	2,50	3,25	08/02/2023
2,50	21/12/2022	2,00	2,75	21/12/2022
2,00	02/11/2022	1,50	2,25	02/11/2022
1,25	14/09/2022	0,75	1,50	14/09/2022
0,50	27/07/2022	0,00	0,75	27/07/2022
0,00	18/09/2019	-0,50	0,75	18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,30	0,25	16/03/2016
· .	10/09/2014		-	09/12/2015
0,05		-0,30	0,30	
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30	10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40	11/06/2014
0,25	13/11/2013 08/05/2013	0,00	0,75	13/11/2013 08/05/2013
0,50		0,00	1,00	
0,75	11/07/2012	0,00	1,50	11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75	14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00	09/11/2011
1,50 1,25	13/07/2011 13/04/2011	0,75 0,50	2,25	13/07/2011 13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,30	2,00 1,75	13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25	08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50	11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00	21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00	10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75	12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25	09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75	08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25	09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00	13/06/2007
3,75	14/03/2007 13/12/2006	2,75	4,75	14/03/2007 13/12/2006
3,50 3,25	13/12/2006	2,50 2,25	4,50 4,25	13/12/2006
3,00	09/08/2006	2,20	4,25	09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75	15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50	08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25	06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00	06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50	07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75	06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25	09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75	18/09/2001
4,25 4,50	05/09/2001 15/05/2001	3,25 3,50	5,25 5,50	31/08/2001 11/05/2001
4,50 4,75	11/10/2000	3,50 3,75	5,50 5,75	06/10/2000
4,73	06/09/2000	3,50	5,75	01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25	09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75	28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50	17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25	04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00	05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50	09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25	04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	01/01/1999

<sup>(\*)</sup> Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi.